



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 155 LEGISLATURA N. X

delibera

1158

DE/CE/RUS Oggetto: Pubblicazione integrale degli atti amministrativi  
0 NC regionali sulla sezione Amministrazione Trasparente  
del sito istituzionale

Prot. Segr.  
1245

Lunedì 9 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Informatica e crescita digitale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di estendere l'applicazione del sistema informativo integrato Open Act , istituito con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1400 ai decreti del Presidente della Giunta regionale;
2. Di incaricare il dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale di avviare il processo per l'estensione del citato sistema informativo Open Act alle determinate degli enti del Servizio Sanitario regionale quali definiti dalla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 con la gradualità necessaria legata alla necessità di fornire le attività di supporto e le infrastrutture tecnologiche necessarie. Tali atti saranno pubblicati sul sito regionale norme.marche.it in formato integrale ad eccezione per specifici atti delle limitazioni indicate da ciascun responsabile del procedimento sul sistema OpenAct;
3. Di incaricare il dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali di organizzare gli interventi formativi eventualmente necessari;
4. Di stabilire che i decreti dei dirigenti regionali e del Presidente della Giunta vengano pubblicati in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato;
5. Di stabilire che – in considerazione della pubblicazione integrale anche della motivazione degli atti – è necessario che, nella predisposizione degli stessi, il responsabile del procedimento tenga nella debita considerazione i profili legati alla tutela dei dati personali eventualmente trattati negli atti e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ne indichi le modalità di pubblicazione esplicitando le eventuali limitazioni alla pubblicazione in formato integrale;

6. Di approvare l'allegato documento contenente indicazioni per la redazione degli atti ai fini della protezione dei dati personali, nell'intesa che le stesse integrano e non sostituiscono gli obblighi previsti dal relativo codice e dalle leggi di settore oltre che dalle specifiche disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personale di cui alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 dello stesso Garante;
7. Di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dal giorno 1° dicembre 2017.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014 n. 1400, è stato istituito il sistema informativo denominato "Open Act", che, nell'ottica del *digital first* permette la predisposizione e la firma dei provvedimenti dei dirigenti regionali sotto forma di originali digitali.

A seguito della sperimentazione avviata con il suddetto atto, la Giunta regionale, con deliberazione del 6 giugno 2016 n. 753, ha adottato il sistema informativo Open Act come sistema informativo integrato regionale, estendendone l'applicazione ai decreti adottati dal Segretario generale e dai dirigenti della Giunta.

Con la deliberazione n. 721 del 26 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento al Piano della Performance 2017/2019, prevedendo tra gli obiettivi trasversali a tutte le strutture la "Riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione documentale e dei procedimenti".

A tal fine intende con il presente atto estendere l'applicazione del sistema Open Act e delle relative modalità di funzionamento e di organizzazione anche ai decreti adottati dal Presidente della Giunta Regionale, sia su proposta dei dirigenti, sia quale organo politico di vertice, sia, infine, come vice Commissario per gli interventi della ricostruzione post terremoto 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 e s.m.i.

Il sistema Open Act si applica anche ai provvedimenti emanati dal Presidente della Giunta che contengono ordini, normalmente denominati "ordinanze".

In occasione dell'estensione del sistema informativo Open Act ai decreti del Presidente della Giunta, da un lato è necessario incaricare la Posizione Informatica e Crescita digitale di avviare le attività necessarie per l'adozione di tale sistema anche da parte degli enti del Servizio Sanitario regionale, dall'altro è si ritiene di superare la previsione contenuta nella DGR n. 573/2016 sulla pubblicazione dei decreti per estratto sulla rete internet, al fine di garantire una maggiore trasparenza.

In attuazione della L. n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che incaricava il Governo a emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato approvato il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tale decreto ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "semplice" come strumento che consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha ampliato l'ambito della conoscibilità dell'azione amministrativa, con l'introduzione dell'accesso civico "generalizzato", che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rispetto dell'esigenza di evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici elencati all'art. 5 *bis* comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 (sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive) e degli interessi privati di cui al comma 2, tra i quali ci sono la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, e la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

Come afferma testualmente l'art. 5, comma 2, l'ottica è quella di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Nella prospettiva di un'accessibilità totale, è necessario dunque superare le attuali modalità di pubblicazione dei decreti sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Marche, che la prevedono per estratto.

In considerazione del fatto che la motivazione è elemento essenziale dell'atto amministrativo e anche lo strumento per rendere effettiva la comprensione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'agire pubblico, tutti i decreti vanno pubblicati in forma integrale, comprensiva di motivazione, sul sito sopra citato.

Anche il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta regionali n. 39 del 30/01/2017 prevede che sia avviato un percorso per la pubblicazione in forma integrale dei decreti.

Il principio della trasparenza dell'azione amministrativa – il rispetto del quale questa misura punta a potenziare - va però temperata con le esigenze elencate al sopra citato articolo 5 *bis* del D.lgs. n. 33/2013. Con riferimento alla "protezione dei dati personali", è necessario che il responsabile del procedimento, nella redazione degli atti, (inclusa la motivazione) tenga presente l'obbligo di garantire il rispetto del diritto degli interessati alla tutela dei propri dati personali e i principi che ne informano la disciplina, tra i quali quello di liceità (art. art. 19, comma 3 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito anche Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice), di necessità e di minimizzazione dei dati (art. 3 del Codice), di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d del Codice) e proporzionalità. Vanno poi tenuti presenti i divieti e i limiti di diffusione dei dati sensibili, e giudiziari (art. 22 del Codice).

Si rimanda sul punto alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento (UE) n. 679/2016 e alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" approvate dal Garante per la protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 243 del 15/05/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) e citate anche nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al quale si è fatto riferimento nei paragrafi precedenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per sole finalità di maggior chiarezza e senza pretesa di esaustività, si allega una scheda di sintesi contenente indicazioni legate alle fattispecie che possono ricorrere più di frequente.

Il sistema si applica a decorrere dal 1° dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Piergiuseppe Mariotti)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva impegno di spesa a carico della Regione Marche.

IL DIRIGENTE  
(Piergiuseppe Mariotti)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE  
(Piergiuseppe Mariotti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 3 / pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI

Definizioni (art. 4, D.lgs. n. 196/2003, di seguito anche “Codice protezione dei dati personali”):

- Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Principali disposizioni del Codice protezione dei dati personali relative alla diffusione dei dati personali:

- art. 19, comma 3 (dati diversi da quelli sensibili e giudiziari): La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
- Art. 22, comma 3: I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
- Art. 22, comma 8: i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi

Principali disposizione del D.lgs. n. 33/2013 relative alla diffusione di dati personali trattati per finalità di trasparenza:

- Art. 7 bis, comma 4: Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
- Art. 26, comma 4 (circa gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati): È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Principi del Codice protezione dei dati personali, da tener in considerazione in sede di bilanciamento tra esigenze di tutela dei dati personali e di trasparenza dell'azione amministrativa:

- Art. 3: i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi ed evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (principio di necessità);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Art. 11, comma 1, lett. d): i dati personali oggetto di trattamento sono “pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”

Indicazioni relative alle casistiche più diffuse (senza pretesa di esaustività), contenute nelle “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (registro dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014).

Non vanno pubblicati:


- Dati sensibili e giudiziari non indispensabili;
- In ogni caso, dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- Recapiti individuali;
- Numeri di telefono;
- Indirizzo di posta elettronica;
- Codice fiscale;
- Coordinate bancarie utilizzate per i pagamenti;
- Condizioni di bisogno o situazioni abitative.

Di seguito lo schema di sintesi già contenuto nelle citate “Linee Guida del garante in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



\* N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.